

L'ipotesi dell'accordo quadro contiene l'estensione delle prerogative sindacali alle assemblee sindacali sui luoghi di lavoro anche per quelle effettuate in videoconferenza.

La norma per l'area della sanità risale al contratto integrativo al contratto integrativo del 10 febbraio 2004

Che all'art.2 recita:

Art.2: Diritto di assemblea

1. I dirigenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati tra le organizzazioni sindacali e le aziende, per n.12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dirigenti o gruppi di essi possono essere indette, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro, singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nell'area della dirigenza medico veterinaria ai sensi dell'art.1, comma 5 del CCNQ del 27 febbraio 2001 sulle prerogative sindacali.

In pratica non esiste un limite annuo di 12 ore per l'indizione di assemblee, ma ciascun dipendente dispone di 12 ore da dedicare alla partecipazione delle Assemblee in orario di lavoro. E' un monte ore individuale. Se pertanto in un'azienda vengono organizzate in un anno 24 assemblee di 2 ore alle quali partecipano un quarto dei dipendenti a rotazione tutte queste ore vengono computate come ore lavorate a tutti gli effetti.

Questo è il motivo per cui occorre registrare i partecipanti ed è importante che tale registrazione possa essere fatta anche dalle O.O.S.S. e che in caso di videoconferenza anche su piattaforme che non sono quelle dell'Azienda.

Simili le disposizioni in altre Aree che possono differire solo per la consistenza del monte ore individuale il cui minimo è fissato dal CCNQ a 10 (dieci) ore annue.

E' chiaro che quelle che potremo chiamare "video assemblee" presentano il vantaggio di poter collegare sedi diverse della stessa Azienda o di Aziende diverse, limitare i tempi e gli oneri di trasporto.

E' evidente che i permessi per la partecipazione agli organi statutari anche a distanza possono costituire un minor consumo dei permessi.

Sollecitato un orientamento applicativo Aran per ribadire la possibilità di usufruire dei permessi per tutte le attività sindacali a distanza come è ovvio ma che può trovare in alcuni casi perplessità interpretative.